



SCHEDA DI LETTURA

Schema di decreto È Razionalizzazione e semplificazione - AG n.176 Articolo 24, Cessione dei riposi e delle ferie

a cura di Silvia Stefanovichj

L'articolo 24 dello Schema di Decreto disciplina la possibilità per i lavoratori dipendenti di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello e categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

L'articolo 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, con l'impossibilità a rinunziarvi. Eppure non individua il numero minimo di giorni di ferie e di riposo ai quali il lavoratore non può rinunciare, rimettendo implicitamente tale determinazione al legislatore ordinario.

Dobbiamo dunque fare riferimento al D.lgs. n.66 del 2003, emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e citato dallo stesso Schema di Decreto, per dedurre che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Di conseguenza, oggetto della cessione potranno essere:

- Le giornate di ferie ulteriori (rispetto alle quattro settimane), maturate dal lavoratore e definite dalla contrattazione collettiva;
- I permessi di genesi contrattuale.

Le ulteriori limitazioni e modalità di cessione e conseguente godimento sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Rileva ricordare in proposito che la contrattazione collettiva è già intervenuta in materia (cfr. ad esempio il Contratto Collettivo Aziendale con BUSITALIA-Sita Nord S.r.l. del Febbraio u.s.) e che non è necessario un intervento legislativo di cornice per rendere pienamente operativo il dettato contrattuale. In particolare, la contrattazione collettiva ha già normato in maniera innovativa nella direzione di non consentire la cessione di permessi e ferie da collega a collega, modalità che potrebbe essere fonte di stigmatizzazione con rischi sottesi di mercificazione degli istituti stessi, ma di costituire un ~~M~~Monte ore+ disciplinato attraverso la contrattazione collettiva stessa.

I limiti indicati dallo Schema di Decreto (mansioni di pari livello e categoria, riservati alla cura esclusivamente di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti . senza riferimento alla condizione di handicap) pur non essendo vincolanti per la

contrattazione, che può agevolmente prevederne di diversi superando il dettato legislativo, rischiano di fornire comunque un orientamento per le parti in sede di contrattazione.

Roma, 1 Luglio 2015